ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2015 / 2016 / 2017

ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

(I DIVORZI DEGLI ANNI 2015-2016-2017 NON SONO STATI MASSIMATI ALLA LUCE DEL NUOVO ORIENTAMENTO DELLE SEZIONI UNITE 18287/2018)

SEPARAZIONI 2015

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 426/2015
Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi
Assenza di figli della coppia
Domanda di addebito formulata dal marito: respinta
Domanda di mantenimento per la moglie: accolta

La richiesta di addebito della separazione alla moglie viene respinta atteso che le condotte indicate dal marito, seppur comunque rimaste prive di riscontro probatorio, non risultano idonee a giustificare una pronuncia di addebito.
In considerazione della situazione patrimoniale del marito, il quale percepisce una pensione netta mensile pari ad € 1.100,00 ed è proprietario di tre appartamenti, compresa la casa coniugale, e della moglie che invece risulta priva di occupazione, il Tribunale conferma l'assegno di mantenimento già disposto in sede di udienza presidenziale pari ad € 350,00 mensili (la moglie ne richiedeva € 650,00).
Spese compensate

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1900/2015
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta
Domanda di mantenimento per la moglie: accolta
Richiesta di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori: respinta
Domanda di risarcimento dei danni morali e materiali per violazione degli obblighi coniugali: accolta

Il Tribunale accoglie la domanda di addebito a carico del marito a fronte dell'allontanamento dalla casa coniugale a causa di una relazione extraconiugale con un'altra donna con la quale attualmente ancora convive. È stato provato in giudizio che la relazione adulterina veniva intrapresa in corso di matrimonio e confermata dal figlio maggiorenne della coppia. È stato provato il nesso di causalità, in assenza di una dimostrata crisi pregressa.
Il Tribunale rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti con lei conviventi.
Viene altresì previsto un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 400,00, stante la disparità di redditi e capacità lavorativa tra le parti, essendo emerso da accertamenti della Guardia di Finanza che i redditi dichiarati dal marito non corrispondessero a quelli effettivi.
In assenza di rilievo nel termine ex art. 40 c.p.c. di sua inammissibilità per ragioni di connessione (cfr. in motivazione Cass. 08/09/2014, n. 18870), il Tribunale esamina altresì la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente. La stessa viene accolta atteso che le condotte poste in essere dal marito sono apparse causalmente offensive dei diritti della persona e della dignità della ricorrente e viene disposto un risarcimento del danno quantificato in via equitativa in € 10.000,00.
Il marito viene altresì condannato alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.627,00 oltre 15%, IVA e c.p.a. per la prima fase del giudizio antecedente all'ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente. Per la fase coperta dal patrocinio a spese dello stato il marito viene condannato a rifondere l'erario di quanto verrà liquidato al difensore della ricorrente per la successiva fase giudiziale.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1874/2015
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata
Domanda di autorizzazione all'espatrio del figlio minore: rigettata

Il Tribunale afferma che l'infedeltà e l'abbandono della casa coniugale, allorquando siano pacifici e non contestati in modo specifico, sono sufficienti al fine di giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile , sempre che non si constati la mancanza di nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso da cui risulti la preesistenza di un crisi già irrimediabilmente in atto.
La moglie ha un reddito netto mensile pari ad € 832,00, il marito invece pari ad € 1.367,00. Quest'ultimo paga € 500,00 a titolo di canone di locazione dell'attuale alloggio e ha una esposizione debitoria per circa € 460,00 mensili. Viene stabilito un assegno di mantenimento mensile per il figlio minorenne a carico del padre di € 300,00 oltre 50% delle spese straordinarie come da protocollo.

L'autorizzazione all'espatrio dei figli non è di competenza del Tribunale bensì del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185.
Spese legali compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2009/2015
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rigettata
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata
Domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre: rigettata

Le contrapposte domande di addebito della separazione sono infondate e devono dunque essere rigettate (al pari della connessa domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente quale corollario dell'addebito) in quanto nessuna delle parti ha dedotto alcuna specifica condotta, asseritamente posta in essere dall'altro coniuge in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
La prova testimoniale non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli sono sforniti di riferimenti spazio temporali.
Non è stata dedotta alcuna circostanza dalla quale possa desumersi che l'affido condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Il padre, militare, ha uno stipendio netto mensile pari ad € 1.500,00 a cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 300,00 netti nei mesi in cui presta servizio a bordo delle navi e paga un canone di locazione pari ad € 570,00 mensili. La madre percepisce circa € 950,00 mensili e paga un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili. Non risulta alcuna evidente disparità economica tra i coniugi, pertanto non viene previsto alcun assegno in favore della moglie. Il Tribunale quantifica in € 450,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie a carico del padre per il mantenimento mensile del figlio minore, affidato in via condivisa e collocato presso la madre.
Spese compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi.
Sentenza n. 1787/2015.
Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi.
Rigetto domanda addebito della separazione.
Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre.
Contributo mensile al mantenimento di moglie e figlio in capo al marito. Compensazione spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi essendo pacifica la cessazione della comunione coniugale. Giudizio di inammissibilità della prova formulata dal marito in tema di addebito della separazione e rigetto della relativa domanda poiché i fatti contestati alla moglie – ossia il ricorso costante a baby sitter per la cura del figlio e ad aiuto domestico – valutati in un contesto di vita molto agiato, anche ove provati non assumerebbero rilevanza quali "*comportamenti contrati ai doveri che derivano dal matrimonio*" ex art. 151 c. 2 c.c. Affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e previsione del regime di visita del padre secondo le richieste pressoché concordi delle parti. Rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale in locazione atteso il già attuato trasferimento della moglie con il minore presso altra abitazione, con conseguente insussistenza delle finalità perseguite dalla relativa disposizione normativa. Determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore e della moglie a carico del marito previo esame della complessiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti come acquisita nel corso dell'istruttoria. Accertamento, sulla base dei documenti agli atti, del limitato reddito della moglie, pur proveniente da una famiglia di origine agiata e proprietaria di due appartamenti,

questi ultimi non produttivi di reddito. Ricostruzione della situazione reddituale di libero professionista del marito sulla base dell'ultimo CUD allegato e delle prove fornite in merito alla cessazione di alcuni incarichi dirigenziali ricoperti in passato. Mancata prova da parte della moglie ricorrente di compensi maggiori o aggiuntivi asseritamente percepiti dal marito. Impossibilità di confermare i provvedimenti presidenziali o di aderire alla quantificazione operata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo attesa la dimostrata diminuzione del reddito mensile del marito. Previsione a carico del marito di assegni mensili di mantenimento del figlio minore e della moglie in proporzione al reddito accertato, con esclusione di uno specifico contributo per le spese d'affitto a favore della moglie, come determinato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, sia alla luce della complessiva situazione reddituale delle parti, sia considerato che la ricorrente viene ospitata, con il figlio, presso l'abitazione dei genitori. Compensazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo del giudizio.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 653/2015
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Accoglimento domanda addebito separazione al marito. Affido esclusivo della figlia minore alla madre. Assegnazione in godimento della casa coniugale alla moglie e previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del marito. Condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito della separazione al marito, contumace, per abbandono del tetto coniugale, causa sufficiente di addebito salvo che si provi, con onere a carico di chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Civ. 18682/2000, Cass. Civ. 12373/2005). Insussistenza, nella fattispecie, delle predette circostanze giustificative dell'abbandono e conseguente accoglimento della domanda di addebito. Atteso il mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento della figlia minorenne e il disinteresse alla frequentazione della figlia, come riferito dai Servizi Sociali, affidamento esclusivo della minore alla madre, con possibilità per il padre di vederla secondo tempi e modi da concordare, su sua richiesta, con i Servizi Sociali competenti. Assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con la minore.
In assenza di prove sulle condizioni economiche del marito, previsione di un assegno di Euro 200,00, soggetto a rivalutazione automatica annuale, con riparto delle spese straordinarie tra i genitori al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Condanna del convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 856/2015
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Rigetto domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
Condanna della resistente alla rifusione parziale spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi alla luce dell'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi. Rigetto della domanda proposta dalla moglie resistente di previsione a suo favore e a carico del marito di un assegno mensile di mantenimento, ciò alla luce dell'esame del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché della complessiva situazione economico reddituale delle parti come emergente dal compendio probatorio di causa, nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui "*in tema di assegno di mantenimento in caso si separazione, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo tendenziale, sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre*

circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, c.c." (Cass. 27.9.2012 n. 16481). Considerazione, ai fini della decisione, del principio secondo cui la separazione, facendo venire meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette sulle possibilità economiche del coniuge onerato dell'assegno (Cass. 11.7.2013 n. 171999). Rilevanza delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi all'attualità, senza che possano assumere rilievo le aspettative future. Compensazione della metà delle spese di lite, con condanna della resistente al rimborso dalla residua metà a favore del marito ricorrente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2064/2015
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione.
Affido del figlio maggiorenne disabile a entrambi i genitori in via condivisa con collocazione prevalente presso la madre.
Determinazione assegni di mantenimento di moglie e figli a carico del resistente.
Inammissibilità ulteriori domande non connesse con il rito speciale.
Compensazione spese di lite.

Accoglimento della domanda di separazione giudiziale attesa l'intollerabilità della convivenza. Rigetto della domanda di addebito della separazione al marito poiché le condotte dedotte a tal fine dalla ricorrente riguardano violazioni del diritto del lavoro (violazioni connesse alla partecipazione societaria detenuta dalla ricorrente relativamente al bar trattoria della famiglia del marito nonché connesse al rapporto lavorativo) e non dei doveri discendenti dal matrimonio. In ogni caso, le condotte dedotte ai fini dell'addebito sono riferibili al periodo successivo alla dichiarazione della volontà della moglie di separarsi, non sussistendo, pertanto, il necessario nesso causale con il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie poiché i fatti contestati – frequentazione da parte della moglie e dei figli di una fisioterapista che avrebbe influenzato e quasi plagiato, a dire del resistente gli stessi – in quanto la frequentazione di un coniuge con una terza persona non appare di per sé idonea a determinare l'addebito ove non si traduca in una concreta violazione del dovere di fedeltà, assistenza e degli altri doveri discendenti dal vincolo coniugale. Omessa deduzione da parte del resistente di tali specifiche circostanze.
Affido del figlio maggiorenne ma disabile ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 septies c. 2 c.c., con collocazione prevalente presso la madre e determinazione delle modalità di visita del padre. Con riferimento ai provvedimenti di natura economica, conferma dei provvedimenti assunti dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali atteso il mancato mutamento della situazione rispetto all'epoca di emissione di tale provvedimento. Accertamento, in particolare, da parte della Corte della mancanza di redditi in capo alla moglie, nonostante la formale proprietà di quote di partecipazione alla società relativa al bar trattoria della famiglia del marito, nonché accertamento della non autosufficienza dei figli, uno disabile al 100% e l'altro studente universitario. Conseguente determinazione di assegni mensili pari a Euro 250,00 per il figlio disabile, Euro 150,00 per il figlio non autosufficiente e di Euro 500,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli. Deduzione tardiva da parte del resistente, in sede di comparsa conclusionale, e mancata indicazione di elementi di prova in ordine alla presunta indipendenza economica del figlio e del percepimento di un reddito da parte della moglie. Accertamento del reddito del marito sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di udienza presidenziale e giudizio di congruità degli importi stabiliti dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ai provvedimenti presidenziali.
Rigetto della domanda del resistente di assegnazione della casa coniugale in assenza del requisito della convivenza con i figli. Declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande delle parti in quanto non connesse al rito speciale. Attesa la reciproca soccombenza, compensazione delle spese di lite.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 643/2015
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Rigetto-declaratoria inammissibilità reciproche domande di addebito.
Affidamento esclusivo delle figlie alla madre.
Determinazione assegno di mantenimento del marito a carico della moglie ricorrente.
Previsione contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre.
Compensazione spese di lite.

Accoglimento della domanda di separazione per intollerabilità della convivenza. Rigetto della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente in quanto le condotte aggressive e di prevaricazione contestate risalgono ad un periodo successivo alla generale disaffezione del marito allegata dalla ricorrente medesima, non potendosi pertanto ritenere provato che il comportamento contrario ai doveri discendenti dal matrimonio costituisca la causa efficiente del fallimento della convivenza (Cass. Civ. 27.6.2006 n. 14840). Inoltre, la condotta indolente e refrattaria al lavoro del marito dedotta dalla moglie a ulteriore fondamento della domanda di addebito deve presumibilmente essere ricollegata a problemi di origine psichiatrica, posto che lo stesso C.T.U. ha formulato richiesta di presa in carico del resistente da parte del Servizio psichiatrico. Inammissibilità della domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito in quanto introdotta dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio e, comunque, sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
Pronuncia dell'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con necessità per il padre di affidarsi a un educatore domiciliare per dare corso alle visite alle figlie, sulla scorta delle risultanze della relazione di C.T.U. – ritenuta completa, corretta nell'iter motivazionale e congrua, tanto da essere condivisa ed integralmente richiamata dal Tribunale - nonché delle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in corso di causa, evidenzianti condotte aggressive e difficoltà relazionali da parte del resistente, con invito alla presa in carico da parte di una struttura sanitaria psichiatrica. Fondatezza della domanda del resistente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a carico della moglie, atteso il rilevante squilibrio economico tra i coniugi, assegno quantificato, alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della moglie, in Euro 500,00. Previsione di un contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e a favore della madre affidataria nella misura minima di Euro 200,00 a figlia attesa l'assenza di reddito in capo al resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Oneri di C.T.U. a carico della resistente e spese di lite compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1113/2015
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Rigetto domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e previsione regime visite del padre. Assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria delle minori. Rigetto delle reciproche domande di previsione di un assegno di mantenimento. Previsione contributo al mantenimento delle minori a carico del padre e a favore della madre collocataria.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi attesa l'intollerabilità della convivenza, comprovata dalle reciproche accuse, dal fallimento del tentativo di riconciliazione e delle diverse scelte di vita. Rigetto della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente in quanto la dedotta circostanza dell'infedeltà coniugale è stata contestata dal marito e non è stata provata. Infatti, i capitoli di prova dedotti sul punto dalla ricorrente sono inammissibili sia in quanto privi di riferimenti spazio-temporali (Cass. Civ. 12.10.2011 n. 20997 e Cass. Civ. 22.4.2009 n. 9547), sia in quanto facenti riferimento in termini generici ad una

"relazione extraconiugale", nozione che può avere diversi significati e comporta pertanto inammissibili valutazioni. Gli altri capitoli di prova dedotti sono irrilevanti ai fini della domanda di addebito in quanto relativi a circostanze successive alla crisi coniugale. Infine, il dedotto rifiuto del marito a rapporti intimi non è stato dimostrato. Affido delle figlie minori ad entrambi i genitori in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale. Conferma del regime di visite disposto in sede di provvedimenti presidenziali non essendo stata dedotta alcuna circostanza in ordine alla sua contrarietà all'interesse della prole. Ricostruzione, ai fini della determinazione dell'eventuale assegno di mantenimento dei coniugi, delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali non essendo necessario l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (Cass. Civ. 7.12.2007 n. 25618 e 5.11.2007 n. 23051). Necessità di accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio per poi verificare se i mezzi economici a disposizione dei rispettivi coniugi permettano loro di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno. A tale scopo non è necessario determinare l'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici ma è sufficiente effettuare un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore del coniuge più debole, di una somma corrispondete alle sue esigenze (Cass. Civ. 12.6.2006 n. 13592). Ricostruzione da parte del Tribunale della complessiva situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e conseguente giudizio di sufficienza delle rispettive risorse ai fini della conservazione dell'originario tenore di vita. Determinazione a carico del padre e a favore della madre collocataria di un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a Euro 650,00 per ogni figlia con divisione al 50% delle spese straordinarie. Inammissibilità delle ulteriori domande per incompatibilità con il rito, ivi compresa l'autorizzazione all'espatrio di competenza del Giudice Tutelare. Compensazione delle spese di lite alla luce della soccombenza reciproca.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 608/2015
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Rigetto domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito. Rigetto domanda della ricorrente di riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico del marito. Infondatezza domanda assegnazione casa coniugale. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Pronuncia della separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. Rigetto della domanda di parte ricorrente di addebito della separazione al marito resistente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'addebito di colpa presuppone la violazione dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, nesso che deve essere provato dal richiedente (cfr. Cass. Civ. 12.9.2011 n. 18618, Trib. Novara 22.3.2011 n. 237). Nel caso di specie, omessa prova da parte della ricorrente della dedotta falsa rappresentazione della propria attività lavorativa da parte del marito (presunte dichiarazioni di essere un facoltoso consulente finanziario rese alla futura moglie prima del matrimonio) e del nesso eziologico tra tale dedotta condotta e l'intollerabilità della convivenza. In ogni caso, la condotta contestata potrebbe semmai fondare una domanda di annullamento dell'atto di matrimonio per vizio del consenso e non di addebito. Analisi delle prove orali acquisite ed esclusione della sussistenza di una valida prova in ordine alla falsa rappresentazione della realtà da parte del resistente relativamente alla propria occupazione lavorativa. Acquisizione della prova che il resistente aveva svolto in costanza di matrimonio lavori saltuari, e che, di conseguenza, si era attivato per reperire un'occupazione allo scopo di mantenere la famiglia. Conseguente infondatezza della domanda di addebito della separazione e di risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente. Analisi della situazione economico patrimoniale delle parti ai fini della delibazione della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento da parte della ricorrente. Svolgimento da parte della ricorrente di lavori saltuari e assenza di beni immobili intestati. Svolgimento di lavori saltuari da parte del resistente e attuale stato di

disoccupazione, con acquisizione in giudizio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Accertamento dell'alienazione dell'immobile di sua proprietà da parte del resistente ma sussistenza di un consistente debito verso la banca per il relativo mutuo ipotecario. Conseguentemente, insussistenza di una effettiva sproporzione di condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti tali da fondare il riconoscimento di un assegno di mantenimento e, pertanto, rigetto della relativa domanda di parte ricorrente. Assoluta infondatezza della domanda di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori e inammissibilità della correlata domanda di condanna al pagamento dei relativi canoni di locazione da parte del resistente. Rigetto delle ulteriori istanze istruttorie delle parti. Attesa la soccombenza, condanna della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla rifusione delle spese di lite a favore del resistente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1216/2015
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Rigetto domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie e della connessa domanda di risarcimento danni. Rigetto domanda del resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della moglie. Condanna del resistente alla rifusione spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96 c. 3 c.p.c.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c. Infondatezza della domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito sulla base di condotte che non integrano violazione dei doveri coniugali nonché prive di rilevanza causale rispetto al venire meno dell'unione. In particolare, deduzione in termini vaghi da parte del resistente di una presunta relazione extraconiugale della moglie senza fornire alcuna prova e, in ogni caso, assenza di nesso causale tra la presunta infedeltà e la crisi coniugale, in un contesto, dedotto dallo stesso resistente, caratterizzato da una convivenza meramente formale e del tutto anaffettiva (cfr. Cass. 7.12.2007 n. 25618 e Cass. Civ. 12.6.2006 n. 13592). Infondatezza della domanda di riconoscimento di un contributo al suo mantenimento svolta dal resistente. Valorizzazione delle deduzioni svolte in atti dal resistente in ordine alla circostanza di aver sostenuto in via esclusiva tutte le spese per la ristrutturazione e arredamento della casa coniugale nonché per il mantenimento della famiglia, con ciò ammettendo di avere una capacità reddituale superiore della ricorrente e non corrispondente agli importi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, svolgendo peraltro un'attività imprenditoriale nel settore della ristorazione i cui redditi possono essere agevolmente occultati. Condanna del resistente, attesa la soccombenza, alla rifusione delle spese di lite nonché, attesa la palese infondatezza delle domande svolte e il conseguente abuso del processo, al versamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1432/2015
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Accoglimento domanda addebito della separazione al marito.
Affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Determinazione contributo mensile al mantenimento del figlio in capo al padre. Rigetto della domanda della moglie ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito.
Compensazione spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, attesa la dedizione dello stesso all'uso di sostanze stupefacenti non derivante da fattori personali patologici e comprovata in giudizio sia attraverso le testimonianze assunte

che attraverso le relazioni dei Servizi Sociali. Pronuncia di affido del figlio minore in via esclusiva alla madre alla luce della persistenza della problematica della tossicodipendenza e della conseguente inidoneità del convenuto ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. Attese le risultanze dell'incarico di monitoraggio affidato ai Servizi Sociali, conferma del divieto di rientro del marito nella casa familiare già assunto dal Tribunale per i Minorenni, previsione di incontri vigilati dalla madre o da altra persona di sua fiducia e conferma delle prescrizioni già impartite al padre dal Tribunale per i Minorenni. Previsione di un assegno perequativo per il mantenimento del figlio a carico del padre determinato in via provvisoria in Euro 350,00 alla luce della pensione di Euro 1.000,00 dallo stesso percepita, nonché riparto tra i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie per il figlio minore come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Rigetto della domanda della moglie della previsione di un assegno di mantenimento in suo favore attesa l'insufficienza delle risorse economiche residue del marito al netto dell'onere connesso al mantenimento del figlio, anche tenuto conto del vantaggio economico derivante alla moglie dall'assegnazione della casa coniugale. Compensazione delle spese di lite atteso l'esito complessivo del giudizio.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 621/2015
Giudice Relatore : Dott. Luca Verzeni
Richiesta di addebito e risarcimento danni – rigetto
Richiesta di scioglimento della comunione e restituzione di somme-inammissibilità

La domanda veniva avanzata dalla moglie, che chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso della figlia e la fissazione di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia.
Il marito si costituiva non opponendosi alla separazione ma chiedendo l'addebito alla moglie, il rigetto della richiesta di mantenimento per la moglie e lo scioglimento della comunione di alcuni beni mobili e la restituzione di somme di denaro.
Il Giudice, esperita l'istruttoria, riteneva non provate le richieste di addebito reciprocamente avanzate (diversità di vedute circa la conduzione della vita di coppia e l'istruzione della figlia e aggressioni fisiche successive alla manifestazione di volontà di separarsi da parte di entrambi) pertanto rigettava entrambe le domande.
Rigettava altresì la richiesta di risarcimento danni avanzata dal marito e di mantenimento a favore della moglie, non sussistendo uno squilibrio reddituale tale da giustificarla.
Dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e restituzione somme non costituendo materia trattabile all'interno del giudizio di separazione.
Attesa la reciproca soccombenza compensava le spese.

SEPARAZIONI 2016

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 353/2016
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rinuncia in corso di causa
Domanda di addebito formulata dal marito: respinta
Affidamento figli minori: condiviso
Collocamento: presso la madre
Domanda mantenimento per la coniuge: accolta

La domanda di addebito formulata dal marito viene respinta per mancanza di prova (capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria inammissibili in quanto troppo generici).
Vi è contrasto tra i genitori in ordine al collocamento dei figli minori: attesa la mancanza di prova in ordine alle doglianze del padre circa una presunta inidoneità genitoriale della madre, considerato che già i figli vivono da anni con la madre, il Tribunale reputa conforme all'interesse dei minori il loro collocamento prevalente presso la madre.
A fronte di un reddito del padre di € 1.600,00 netti mensili (con una rata mensile di mutuo da versare pari ad € 600,00), mentre la madre lavora in nero facendo le pulizie e percepisce al massimo € 150,00 mensili oltre ad un impiego in un esercizio commerciale per € 600,00 mensili, il Tribunale ha stabilito a carico del marito il versamento di un assegno di mantenimento mensile per i figli pari ad € 250,00 a figlio (per complessivi € 500,00) oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato altresì disposto un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili.
Dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, atteso che si tratta di istanza su cui è chiamato funzionalmente a pronunciarsi il Giudice Tutelare
Condanna del marito, in funzione della prevalente soccombenza, a rifondere all'Erario le somme che quest'ultimo erogherà al difensore della moglie (moglie ammessa al Patrocinio a spese dello Stato)

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1549/2016
Giudice Relatore: dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini
Domanda di addebito formulata dalla moglie: respinta
Affidamento figlio minore: esclusivo
Domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro: respinta

Sulla domanda di addebito il Tribunale afferma che le condotte prevaricatrici del marito nei confronti della moglie nonché le due condanne penali a carico del marito per reati estranei al nucleo familiare sono risultate essere successive alla decisione già enunciata della moglie di procedere con la separazione, difettando pertanto il necessario nesso causale tra le condotte asseritamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e la fine dell'unione matrimoniale.
Fondata appare la richiesta di affido esclusivo del figlio minore alla madre, sia dapprima per la condizione detentiva del padre (prima in carcere e poi agli arresti domiciliari) sia in considerazione della "mancanza di elementi a sostegno di un'attuale capacità genitoriale in capo al resistente" il quale non ha neppure contestato le deduzioni di parte ricorrente.

Non essendo stata fornita prova di attuale occupazione lavorativa il Tribunale ha disposto che l'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del padre sia pari ad € 200,00 mensili.
Non può essere accolta la domanda di prelievo diretto del contributo al mantenimento del figlio minore con richiesta al datore di lavoro del padre in assenza di elementi addotti sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del resistente e sulla sussistenza effettiva dei redditi da lavoro.
Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 3201/2016
Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rigettata
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata
Affidamento figlio minore: condiviso
Collocamento: presso il padre
Richiesta di assegno di mantenimento per la coniuge: rigettata

Entrambe le domande di addebito sono state respinte attesa la mancanza di nesso di causalità tra la separazione e gli episodi richiamati sia dal marito che dalla moglie.
Nel corso del giudizio è stata dimostrata, sia attraverso una CTU ed un supplemento ritenuto necessario a causa del trasferimento arbitrario di madre e figlio in Sicilia, sia tramite i Servizi Sociali incaricati di eseguire un monitoraggio, una condotta materna inconfutabilmente ostativa del rapporto tra padre e figlio. Il proclamato ed ingiustificato ostruzionismo della madre rispetto ai rapporti padre/figlio e l'assenza nei riguardi del padre di elementi che possano far dubitare della sua capacità di far mantenere al figlio rapporti regolari con la madre, ha portato il Tribunale a disporre il collocamento del figlio minore presso il padre, poiché più rispondente all'interesse del minore.
Si ritiene necessario mantenere un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali finalizzato anche all'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità in specie in favore della madre.
La madre risulta assunta con contratto che prevede la retribuzione prevista per la categoria impiegatizia e la qualifica di segretaria dal vigente CCNL. Il padre ha un reddito lordo di € 15.125,59 e paga un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili. Viene previsto un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad € 200,00 mensili.
Il tribunale esclude la sussistenza di uno squilibrio tale da richiedere la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Spese di CTU a carico di entrambi i coniugi in quote uguali, mentre le spese per il supplemento di CTU vengono poste a carico della madre (trattandosi di integrazione resasi necessaria a fronte del suo trasferimento non autorizzato); compensate le spese legali.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 3123/2016
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata
Affidamento figli minori: esclusivo alla madre

Collocamento: presso la madre e incontri con il padre in modalità protetta
Richiesta di risarcimento danni non patrimoniali da parte della moglie: respinta

Richiesta di pagamento delle utenze domestiche e delle spese condominiali: respinta
La moglie ricorrente ha assolto l'onus probandi in ordine alla violazione dei doveri coniugali da parte del marito e al nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza. Appare documentalmente provato che il resistente è stato condannato penalmente per i reati previsti dagli artt. 570 e 572 c.p. (sentenza poi confermata in Corte d'Appello per il solo reato di cui all'art. 572 c.p.). Peraltro il resistente non ha neppure contestato le condotte violente ad egli ascritte.
Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie atteso che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte".
Stante la condanna per maltrattamenti commessi anche a danno dei figli, oltre che l'incontestato mancato significativo apporto del padre al loro mantenimento e la sporadicità degli incontri con gli stessi, il Tribunale decide di affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, prevedendo che il padre possa vedere i minori alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali, tenendo conto della volontà espressa dei minori (i quali peraltro hanno chiaramente manifestato un netto rifiuto ad incontrare il padre).
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per i figli, il Tribunale dispone l'importo di € 250,00 cadauno a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di un reddito netto mensili pari ad € 700,00, di una partecipazione in una società immobiliare di famiglia per la quota del 10% che seppur non fonte di utili, risulta proprietaria di immobili che possono essere messi a frutto.
Risulta non fondata la domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla ricorrente non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella condotta processuale del resistente, le cui deduzioni hanno meritato di essere vagliate dall'organo giudicante.
Inammissibile la domanda della ricorrente di ottenere dal marito il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale e delle spese condominiali.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione di metà.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2597/2016
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta
Condanna al pagamento parziale delle spese legali a carico del marito

Con specifico riguardo all'obbligo di fedeltà il Tribunale rappresenta che l'accertamento di una siffatta violazione normalmente già ha in sé la prova anche del nesso di causalità con

l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, a meno che il coniuge inadempiente dimostri che, prima di consumare l'adulterio, già fosse in atto una irreversibile frattura coniugale.
Nel caso di specie il marito ha sempre ammesso di aver intrattenuto la specifica relazione extraconiugale ma nel contempo ha sostenuto che tale relazione fosse iniziata quando la crisi coniugale si era già consolidata lasciando tuttavia del tutto sfornita di prova tale generica allegazione.
Il Tribunale ha disposto a carico del padre l'importo di € 300,00 mensili oltre 50% per spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore collocata presso la madre (riducendo l'importo originariamente previsto in sede di Udienza Presidenziale atteso che nel corso del giudizio il coniuge ricorrente ha dovuto recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa), a fronte di un reddito annuo pari ad € 1.061,00 (ultima dichiarazione dei redditi) ma della percezione del TFR per € 9.000,00). La moglie negli ultimi anni ha sempre percepito un reddito netto pari ad € 1.534,00 lavorando come ASA in una casa di riposo e corrispondendo un canone di locazione mensile pari ad € 250,00 per un appartamento Aler.
Inammissibile la domanda avanzata dal ricorrente in ordine ai beni mobili registrati, per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. .
Spese legali compensate solo parzialmente, con condanna al pagamento del 50% del compenso che viene liquidato in € 3.627,00 oltre 15% IVA e cpa a carico del marito ricorrente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2286/2016
Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta

I coniugi hanno una figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente e gravemente malata.
Il Tribunale ha addebitato la separazione al marito avendo usato violenza sia nei confronti della moglie che della figlia, come risulta confermato non solo dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare adottata dalla Sezione GIP-GUP ma altresì dalla intervenuta sentenza di condanna. Non è stata invece considerata ai fini dell'addebito la presunta relazione extraconiugale del marito sia in quanto la relazione investigativa è scarsamente comprensibile in ordine alla sussistenza effettiva di un legame adulterino sia in quanto in presenza delle violenze accertate appare scarsamente rilevante il concorso di una ulteriore causa di addebito.
La casa coniugale viene assegnata alla moglie che ivi vive con la figlia gravemente malata.
Il padre viene condannato a versare un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia pari ad € 250,00 oltre 50% delle spese straordinarie, a fronte di una pensione mensile pari ad € 1.200,00, mentre la moglie lavora come addetta alle pulizie con una retribuzione mensile pari ad € 240,00 arrotondando con lavori saltuari. La figlia maggiorenne percepisce trattamenti INPS per un totale di € 770,00.
Spese legali compensate solo parzialmente, con condanna al pagamento del 50% del compenso che viene liquidato in € 1.500,00 complessive a carico del marito ricorrente.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1583/2016.
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni.
Accoglimento domanda di addebito della separazione. Esclusione del contributo al mantenimento a favore della moglie cui è stata addebitata la separazione. Affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. Determinazione del contributo mensile al mantenimento del figlio minore a carico del padre. Compensazione spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi, non più conviventi all'epoca della domanda, per ricorrenza del requisito di cui all'art. 151 c. 1 c.c. Accoglimento della domanda di parte ricorrente di addebito della separazione alla moglie per comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (nella specie al dovere di fedeltà coniugale). Assolvimento da parte del ricorrente dell'onus probandi, a mezzo di prove orali, in merito all'infedeltà coniugale della moglie e al nesso di causalità tra tale violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (Cass. Civ. sez. I 12.9.2011 n. 18618, Trib. Novara 22.3.2011 n. 237), essendo invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Civ. 14.2.2012 n. 2059). Ammissione dell'infedeltà da parte della stessa resistente e omessa prova delle allegazioni inerenti le incompatibilità caratteriali e la presunta dedizione al gioco del marito, dei presunti rientri notturni dopo serate tra amici e delle presunte offese pubbliche quali fattori causali della crisi coniugale. Per effetto della pronuncia di addebito della separazione alla moglie rigetto della domanda, proposta dalla stessa, di riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento.
Rigetto della domanda del ricorrente di risarcimento del danno, patrimoniali e non, asseritamente subiti a causa della condotta fedifraga della moglie sia per omessa prova di connotazioni della relazione extraconiugale tali da ledere l'onore e la reputazione del marito, sia per assenza di un nesso causale tra i danni allegati e la condotta addebitabile alla moglie.
Inammissibilità della domanda del ricorrente di assegnazione dei mobili e del televisore siti nella casa coniugale attesa la non connessione della domanda con il rito speciale della separazione.
Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre atteso l'accordo delle parti sul punto, con determinazione del regime di frequentazione padre-figlio come già statuito nell'ordinanza presidenziale. Analisi della situazione economico patrimoniale del ricorrente e conseguente determinazione del contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio minore, nonché del concorso alle spese straordinarie.
Inammissibilità delle domande reciproche relative al pagamento delle rate di un prestito attesa la non connessione con il rito speciale e della domanda di assenso al rilascio del passaporto formulata dal ricorrente, quest'ultima soggetta alla competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Integrale compensazione delle spese di lite attesa la soccombenza reciproca delle parti.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 496/2016
Giudice Relatore : Dott. Andrea Carli
Richiesta addebito (accolta) e richiesta risarcimento danni (non accolta)

La domanda di separazione veniva presentata dalla moglie, la quale sosteneva che il marito avesse abbandonato la casa coniugale ingiustificatamente, rendendosi di fatto irreperibile, limitandosi ad indirizzare alla moglie una telefonata (proveniente dall'Iraq), esternando la propria volontà di non tornare più a casa.
La richiesta di addebito veniva accolta, essendo accertata la condotta di abbandono della casa coniugale da parte del marito che era quindi venuto meno agli obblighi matrimoniali; non veniva invece accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie e motivata dal fatto che, a seguito dell'abbandono da parte del marito, fosse caduta in un profondo stato di

prostrazione aggravato da attacchi di panico, in quanto la circostanza non poteva ritenersi provata, atteso che l'unico fatto specifico allegato fosse l'uso di un farmaco, che da solo risultava insufficiente a dimostrare la sussistenza di un danno da prostrazione economicamente valutabile nonché la riconducibilità causale all'abbandono del marito.
Il Tribunale quindi pronunciava la separazione personale con addebito al marito e compensava le spese, attesa la soccombenza reciproca.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 27/2016
Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Sentenza divorzio straniera passata in giudicato durante giudizio separazione instaurato in Italia – Cessazione materia del contendere per intervenuto scioglimento del matrimonio

La moglie depositava domanda di separazione giudiziale nei confronti del marito, che all'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi non si presentava.
Venivano quindi emessi i provvedimenti temporanei e fissata udienza avanti al Giudice istruttore, in prossimità della quale il marito si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto relativa ad un giudizio già instaurato e deciso dal Tribunale civile di una città rumena, ed essendo quindi, a detta del resistente, cessata la materia del contendere, avendo l'autorità giudiziaria rumena pronunciato con sentenza passata in giudicato lo scioglimento del matrimonio.
In base ad orientamento consolidato della Suprema Corte, la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, iniziato anteriormente e ancora pendente, *ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali,* che trovano il loro limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. 22.07.2013 n. 17825, Cass. 26.08.2013 n. 19555).
Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio dei coniugi (entrambi cittadini rumeni) presso il Tribunale di Pascani è stato promosso prima del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, e la sentenza che ha pronunciato lo scioglimento è passata in giudicato ed è efficace nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 64 L. 31.05.1995 n. 218.
Non avendo la ricorrente chiarito quale interesse avrebbe dalla pronuncia della sentenza di separazione, la materia del contendere veniva ritenuta cessata.
L'efficacia dei provvedimenti temporanei veniva limitata alla data del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
In difetto di soccombenza, le spese venivano compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1396/2016
Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Violazione obbligo fedeltà e addebito
Affidamento esclusivo dei figli alla madre

La moglie formulava domanda di separazione giudiziale nei confronti del marito, con addebito al marito, in quanto dall'istruttoria risultava che, dopo la separazione omologata nel 2011, i coniugi si erano riconciliati ed avevano concepito il loro terzogenito, nato nel marzo 2013. Tuttavia, poco prima della nascita del terzo figlio, la moglie aveva appreso che il marito

aveva una relazione con una donna, che a sua volta dava alla luce un figlio nel luglio 2013, riconosciuto dal resistente che si trasferiva a vivere con la nuova compagna.
La violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, ove non venga fornita alcuna prova della mancanza del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale, va considerata come circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7.12.2007 n. 25618 e 12.06.2006 n. 13592), pertanto nel caso di specie la separazione veniva addebitata al marito.
L'affidamento dei figli veniva disposto in via esclusiva alla madre in quanto il padre aveva omesso sia di versare il contributo al mantenimento stabilito con i provvedimenti temporanei ed urgenti sia di esercitare il diritto-dovere di frequentare i figli.
La casa coniugale non poteva essere assegnata in quanto espropriata nel corso del giudizio atteso che il resistente aveva smesso di pagare il mutuo.
La richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento veniva disattesa in quanto nel frattempo il resistente non risultava più occupato.
Veniva comunque fissato a carico del padre un contributo di mantenimento ordinario dei figli nella somma di € 200,00, considerata da questo Tribunale quale contribuzione minimale per il sostentamento di ciascun figlio.
Le spese venivano compensate in funzione della soccombenza reciproca.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1673/2016
Giudice Relatore : Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini
Sentenza divorzio straniera pronunciata durante il giudizio di separazione sulla base di domanda presentata prima del deposito della domanda di separazione in Italia – validità della pronuncia straniera sulla base dell'art. 31 L. 218/1995 e rigetto della domanda di separazione
La domanda veniva avanzata dalla moglie, senegalese, che chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, anch'egli cittadino senegalese, premettendo che il matrimonio era stato contratto in Senegal e trascritto in Italia.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, adducendo la pendenza in Senegal di un giudizio di divorzio, promosso il giorno prima del deposito del ricorso per separazione, e chiedendo altresì la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Dalla documentazione prodotta nella fase istruttoria emergeva la statuizione di una pronuncia di sentenza di divorzio (allegata in atti) pronunciata dal Tribunale del Senegal, nazione ove non è prevista la previa dichiarazione di separazione.
Il Giudice rigettava quindi la domanda di separazione, essendo la domanda di divorzio (e relativa pronuncia) stata presentata prima della domanda di separazione, ritenendo l'applicabilità della legge senegalese ex art. 31 L. 215/1995, e rigettava altresì la domanda del convenuto di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. visto che il deposito della domanda di separazione era avvenuto ad un solo giorno di distanza da quello del divorzio, compensando le spese.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 3471/2016
Giudice Relatore: dott. Andrea Carli
Domanda di Addebito – ACCOGLIMENTO
mantenimento figlio maggiorenne convivente con la madre
rigetto mantenimento figlio maggiorenne convivente con il padre

Viene accolta la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente nei confronti del marito in relazione alla dedotta e dimostrata condotta violenta dello stesso; in particolare tale condotta violenta risulta dimostrata da quanto dichiarato dal figlio minore avanti al Tribunale dei minorenni di Brescia, alla presenza di entrambi i genitori. A nulla rilevano, infatti, le eccezioni della difesa della parte resistente secondo la quale tali dichiarazioni non sarebbero state probatoriamente significative perchè riguarderebbero "*dichiarazioni rese da un soggetto minorenne avanti ad una differente autorità non in contraddittorio tra le parti e riferito ad episodio oggetto di remisssione di querela*".
Tale episodio pertanto deve ritenersi determinante in ordine alla causazione della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, posto che si è trattata della prima lite violenta tra i coniugi ed in seguito il marito si sarebbe allontanto dalla casa coniugale.
La situazione patrimoniale tra i coniugi appare paritaria mentre da un punto di vista reddituale vi è una disparità in quanto il marito guadagna circa 1.500,00 € al mese e la moglie circa 500,00; viene determinato un assegno per il mantenimento della moglie in € 250,00 mensili.
Il figlio maggiorenne convivente con la madre svolge lavoretti saltuari e pertanto il contributo appare equo in € 150,00 a carico del marito.
Infondata la domanda di determinazione di un contributo di mantenimento in favore del figlio convivente con il padre che (come dichiarato da entrambi i coniugi) è stato assunto full time a tempo determinato, ma a partire dal mese di gennaio/febbraio 2016 ha cessato l'impiego, presentando domanda di disoccupazione.
Sul punto la consolidata giurisprudenza della S.C. ritiene cessi l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori quando il figlio ha conseguito un'occupazione confacente alle proprie capacità, anche se in seguito tale occupazione venga meno (cfr. Cass. 4 marzo 1998, n. 2392).
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2770/2016
Giudice relatore: Costantino Ippolito
Addebito della separazione: la riconciliazione fa venir meno il nesso causale
Tempi di permanenza con il genitore turnista

La domanda di addebito della separazione deve essere rigettata poiché, nonostante la prova e l'ammissione della relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, non sussiste nesso causale tra la separazione e il tradimento poiché vi è stata una riconciliazione dei coniugi dopo la scoperta del tradimento oltre che ripresa della vita coniugale rappresentate dalla prosecuzione della coabitazione, delle vacanze trascorse insieme e, soprattutto, del progetto comune di un acquisto di una nuova casa. In tale quadro deve concludersi per il superamento della crisi riconducibile alla relazione intrattenuta dalla moglie alla cui precedente condotta, qunindi, non può essere causalmente collegata la successsiva separazione.

I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore devono essere stabiliti entro il 20 del mese precedente con riferimento all'esigenza di flessibilità connessa allo svolgimento da parte del genitore affidatario, di attività lavorativa sulla base di turnazione mensile variabile.
Va individuata, comunque, una regola fissa valevole nelle ipotesi di mancata comunicazione dei turni onde evitare possibili incertezze sul calendario in tali ipotesi.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 3377/16

Giudice relatore: dott. Andrea Carli
Domanda di addebito rigettata
Inammissibilità domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente
Spese di lite compensate

Quanto all'addebito richiesto dal ricorrente, lo stesso ha precisato che alla fine del mese di agosto 2013 ha ricevuto una lettera anonima dalla quale ha appreso che la moglie ha intrattenuto, durante il fidanzamento ovvero già prima della celebrazione del matrimonio, nonché in costanza della breve durata dello stesso, una relazione sentimentale con un'altra persona ovvero una relazione extraconiugale, violando gli obblighi di fedeltà e assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. .
L'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato la sussistenza della relazione extraconiugale come prospettata dal marito.
Tuttavia, come allegato dallo stesso marito, in data 25.06.2013, in seguito all'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, i coniugi avevano depositato un ricorso congiunto per la separazione consensuale (con udienza fissata per il giorno 2 ottobre 2013).
Solo nelle more della fissata udienza presidenziale, il marito ha appreso della relazione extraconiugale della moglie (prima ignorata) e ha revocato il proprio consenso depositando successivamente il ricorso che ha originato la separazione giudiziale.
Nel ricorso per la separazione consensuale si legge che i coniugi hanno dato atto che "da qualche tempo fra i coniugi è venuto meno *l'affectio coniugalis*, tanto che, di comune accordo, vivono già separatamente".
E' quindi chiaro che il rapporto affettivo tra i due era venuto meno già prima del deposito del ricorso in oggetto e quindi ben prima di quando il marito ha appreso della relazione extraconiugale della moglie.
Ne consegue che non vi può essere nesso di causa tra la relazione extraconiugale della moglie e l'intollerabilità della convivenza, atteso che i coniugi avevano deciso di comune accordo di cessare definitivamente la propria convivenza (e il proprio rapporto matrimoniale) indipendentemente dalla relazione extraconiugale della moglie, all'epoca nemmeno conosciuta dal marito.
Per analoghe ragioni deve essere rigettata la domanda di addebito formulata dalla moglie.
Inammissibile la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente, l'art. 40 c.p.c. prevede la possibilità di cumulare, nello stesso processo, domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (ovvero quelle di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36), con la conseguenza che deve ritenersi esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.

SEPARAZIONI 2017

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1233/2017
Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Domanda di addebito formulata dalla moglie: accolta
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata
Affidamento figli minori: esclusivo alla madre
Collocamento: presso la madre e incontri con il padre in modalità protetta

Il Tribunale addebita la separazione al marito avendo quest'ultimo posto in essere comportamento sessualizzanti nei confronti della figlia minore (condotta accertata in sede di valutazione psicologica della bambina ma anche confermata dal padre seppur quest'ultimo abbia dato una giustificazione del tutto inverosimile).Tale condotta, incompatibile con il vincolo di solidarietà familiare ha determinato la crisi coniugale.
Al contrario viene rigettata la domanda di addebito formulata dal marito in ragione del "carattere disturbato e afflitto e diffamante" della ricorrente.
La descritta condotta del resistente attesta inequivocabilmente la sua inidoneità genitoriale e impone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; il padre potrà vedere i figli solo tramite incontri protetti presso i servizi sociali.
Il resistente percepisce un reddito netto mensile pari ad € 1.800,00 mentre la ricorrente guadagna circa € 500,00 mensili. I coniugi sono comproprietari della casa coniugale gravata da un rateo di mutuo di € 450,00 mensili. Viene quindi stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad € 175,00 per ciascun figlio, oltre 50% delle spese straordinarie.

A fronte del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale e dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli, non residua alcuna disparità economica tra i coniugi che possa giustificare un contributo al mantenimento della moglie.
Le domande proposte dalla moglie aventi ad oggetto il pagamento delle somme percepite a titolo di assegni familiari e alla metà dell'importo depositato sul conto corrente bancario comune sono inammissibili perché incompatibili con il rito speciale e non connesse alla domanda di separazione.
Spese legali compensate in ragione della reciproca soccombenza

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1509/2017
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rigettata

La domanda di addebito della separazione al marito è infondata atteso che le condotte di quest'ultimo (mancato trasferimento del marito con la famiglia in Italia e relazione extraconiugale) non hanno costituito la causa della crisi coniugale bensì l'effetto di una disgregazione familiare già in atto.
La moglie, inizialmente alle dipendenze di una banca tedesca in qualità di funzionario con uno stipendio netto mensile pari ad € 30.000,00, attualmente ha un reddito lordo annuo di € 27.787,50 ed è titolare di conto titoli sia in Italia che all'estero con un saldo attivo complessivo € 2.100.000,00. La stessa versa un canone mensile pari ad € 1.080,00 ed è altresì proprietaria di una villetta a schiera. Il marito negli ultimi anni vantava un reddito netto mensile pari ad € 44.000,00, essendo stato poi licenziato (percependo quindi € 160.705,00 quale buonuscita e € 234.720,00 a titolo di bonus); successivamente ha reperito una nuova occupazione percependo una retribuzione netta mensile pari a 8.750,00 dollari di Singapore e godendo inoltre di una disponibilità liquida per l'importo complessivo di € 2.400.000,00. Seppur lo stesso abbia dedotto che successivamente al licenziamento la propria capacità reddituale sia grandemente scemata, gli elementi istruttori acquisiti agli atti sono certamente sintomatici delle rilevanti disponibilità economico-patrimoniali in capo al resistente.
Il Tribunale dispone a carico del marito un assegno di mantenimento mensile per i figli pari ad € 3.500,00 cadauno (due figli) oltre 50% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 1.000,00 mensili.
Inammissibile la domanda della moglie in ordine alle spese condominiali e al costo della collaboratrice domestica, essendo essa priva di connessione col rito speciale della separazione personale.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1437/2017
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rigettata
Domanda di addebito formulata dal marito: rigettata

Nessuna delle parti ha provveduto a corredare la propria domanda di addebito di quella specificità dei fatti necessaria ad esaminarla. Essendosi limitata ciascuna ad esprimere una valutazione di disvalore dei comportamenti tenuti dall'altra genericamente descritti.
La coppia ha due figli maggiorenni, di cui una già economicamente indipendente e l'altro seppur di anni 24, ancora senza lavoro. In relazione a quest'ultimo è stato dimostrato in corso

di causa un disagio psicologico, ancora sussistente all'epoca della decisione, che ne impedisce l'inserimento nel mondo del lavoro non per sua colpa.
In corso di convivenza il reddito del marito è stato l'unica fonte di sostentamento per tutta la famiglia. Dall'ultima dichiarazione dei redditi il marito risulta percepire un reddito netto mensile pari ad € 2.135,00; lo stesso risulta avere una partecipazione nella società di famiglia per il 49%. Le altre circostanze dedotte dal medesimo non hanno trovato alcuna conferma documentale. La moglie è sempre stata casalinga in base ad uno specifico accordo tra i coniugi. Il Tribunale dispone che il marito debba versare alla moglie l'importo mensile di € 1.100,00, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio (oltre 50% delle spese straordinarie), € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento per la moglie stessa.
Spese legali compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1742/2017
Giudice Relatore: dott.ssa Sara De Magistris
Domanda di addebito formulata dalla moglie: rigettata
Domanda di mantenimento in favore del marito: rigettata

L'istruttoria, orale e documentale, espletata non ha consentito di dimostrare né le condotte effettivamente pregiudizievoli che avrebbe tenuto il marito né tanto meno il fatto che furono queste la causa dell'intollerabilità della convivenza, essendo da essa emerso soltanto che senza dubbio in casa vi era un clima teso fatto di contrasti anche accesi tra i coniugi, ma non anche di violenza e di vessazione di uno a danno dell'altra.
Il marito ha un reddito netto mensile pari ad € 1.500,00, la moglie pari ad € 2.200,00 circa. La sproporzione non è tale in mancanza di altri cespiti patrimoniali in favore della moglie, di porre a suo carico un contributo in favore del marito per il mantenimento di quest'ultimo.
Spese legali integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1806/2017
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Accoglimento domanda di addebito della separazione.
Affido esclusivo "rafforzato" (c.d. super esclusivo) dei figli minori alla madre e previsione contributo al mantenimento dei minori.
Rigetto domanda assegno di mantenimento della moglie.
Condanna del resistente alla rifusione parziale delle spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi, di fatto non più conviventi, ex art. 151 c.c. , con accoglimento della domanda di addebito formulata dalla moglie, risultando comprovato dalle dichiarazioni rese dal marito in udienza presidenziale e dalla documentazione prodotta in giudizio l'abuso, prolungato e risalente, di sostanze stupefacenti (nella specie, cocaina) con attestazione, attraverso le relazione fatte pervenire al Tribunale dai Servizi Sociali, dell'insuccesso dei percorsi di disintossicazione nonché del distacco da moglie e figlie causato dalla dipendenza e culminato con l'abbandono della casa coniugale. Sussistenza, pertanto, del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. Civ. 12.9.2011 n. 18618, Trib. Novara 22.3.2011 n. 237 citate in sentenza). Assenza di prova della tesi del marito della riconducibilità del naufragio del matrimonio al suo tracollo economico e finanziario. Atteso l'abuso di sostanze stupefacenti e l'esito negativo del percorso intrapreso dal resistente con i Servizi Sociali, anche a causa dell'atteggiamento non collaborativo dallo stesso serbato, sussistenza di valide ragioni per derogare al canone di legge dell'affido condiviso. Valutata anche la prolungata assenza del padre dalla vita delle minori, pronuncia di affido esclusivo "rafforzato" delle figlie alla madre, ossia con attribuzione alla

madre della facoltà di assumere da sola le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori. Giudizio di opportunità di non coinvolgere le figlie in altri tentativi di riallacciare i rapporti con il padre per non esporle a ulteriori delusioni, come rilevato nella relazione dei S.S. agli atti, e previsione del diritto di visita del padre secondo modalità e tempi da determinarsi a cura dei Servizi Sociali territoriali, tenuto conto prioritariamente dei desideri espressi dalle figlie. Attesa la situazione di dissesto economico finanziario del resistente del tutto incontestata, previsione del contributo al mantenimento delle minori nella somma minima di Euro 200,00 per ogni figlia, oltre al 50% delle spese come da protocollo in uso presso il Tribunale. Rigetto della domanda della moglie di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento attesa l'attività lavorativa dalla stessa svolta e, di contro, lo stato di disoccupazione del resistente. Condanna del resistente alla rifusione della metà delle spese di lite a favore della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 1646/2017
Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni
Matrimonio contratto all'estero non trascritto
Richiesta di rilascio documenti per l'espatrio - Inammissibile
Richiesta di riprendere il proprio cognome da nubile - inammissibile

Ricorrendo i requisiti prescritti ex art. 151 cc, si accoglie la domanda di separazione di coniugi il cui matrimonio è stato contratto all'estero e non trascritto in Italia, senza alcun ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile.
È inammissibile invece, attesa la competenza funzionale del Giudice tutelare, la domanda della ricorrente in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio nell'interesse del minore, ferma restando la facoltà per la medesima di presentare istanza all'autorità competente.
È inammissibile la domanda della ricorrente di riprendere il proprio cognome da nubile, poiché la legislazione italiana nulla prevede a riguardo e che comunque, persistendo il vinolo matrimoniale sino all'eventuale scioglimento degli effetti civili del matrimonio, si esclude la possibilità per la ricorrente di riacquistare il cognome da nubile.

Separazione personale dei coniugi
sentenza n. 2215/2017
Giudice relatore: Carlotta Rosa Maria Griffini
Addebito della separazione: accolta
affido esclusivo alla madre: accolta

La domanda di addebito al marito della separazione appare fondata e deve essere acconta in presenza di violenze fisiche provate con certificato del pronto soccorso, denuncia sporta dalla ricorrente e nel documentato inadempimento ai doveri di cura e mantenimento della prole, addebitabili al marito e determinanti le ragioni della crisi coniugale.
La domanda di **affido esclusivo** proposta dalla madre deve essere accolta a fronte del disinteresse del marito rispetto alle esigenze di accudimento ed al mantenimento della prole.
Il marito non ha provveduto nemmeno al mantenimento stabilito dal Tribunale in misura ridotta ad € 150,00 per ogni figlio, in sede di provvedimenti urgenti e stante lo stato di inoccupazione.
Il Collegio ritiene infatti che la regola dell'affidamento condiviso sia derogabile ove l'applicazione risulti pregiudizievole nell'interesse dei figli minori (cass 26587/2009)
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in € 3.800,00 oltre accessori di legge.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2372/2017
Giudice relatore: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Istanze ex art 709 ter cpc – rigetto

Le istanze ex art. 709 ter cpc formulate dalle parti in corso di causa non possono essere accolte in quanto gli episodi posti a fondamento di tali domande sono contestati e non risultano provati e comunque appaiono evidentemente sintomtici della già rilevata conflittualità tra i genitori, ma non rilevanti al fine della pronuncia dei provvedimenti previsti dalla citata norma.

Separazione personale dei coniugi
Sentenza n. 2903/2017
Giudice relatore: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Istanze Istruttorie

Conformemente a quanto stabilito dalla Casszione (cass 12 ottobre 2011 n. 20997) non possono essere ammessi i capitoli di prova orale dedotti se privi di riferimenti spazio-temporali in quanto "*la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al Giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa*".
Non sussistendo alcuna disparità economica tra i coniugi, non può essere posto a carico del resistente alcun contributo al mantenimento della moglie.
L'autorizzazione all'espatrio dei figli non è di competenza del Tribunale bensì del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185.

* * *

Si ringraziano per il loro generoso contributo all'attività di massimazione le Colleghe (in ordine alfabetico) Chiara Iengo, Egle Fabio, Paola Bergamini, Paola Lucca, Rachele Lodetti, Rosanna Cavallaro.

La responsabile della sezione di diritto di Famiglia e dei Minori di APF

Sabrina Ghezzi